



POLIZZA
incendio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

C O P E R T U R A
A S S I C U R A T I V A
A G A R A N Z I A
D I M U T U O
I P O T E C A R I O
E R O G A T O D A



THE NEW BANK

POLIZZA
incendio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COPERTURA ASSICURATIVA
A GARANZIA DI MUTUO IPOTECARIO
EROGATO DA
FINECOBANK S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

INFORMATIVA RESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 7.9.2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

La NET INSURANCE S.p.A. fornisce preventivamente all'interessato, ai sensi di legge, le seguenti informazioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto di assicurazione sarà concluso con NET Insurance S.p.A., con sede legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai provvedimenti ISVAP n.1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002 e n. 2444 del 10.07.2006.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Legislazione applicabile

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:

Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma

Fax 06 36724.800

e-mail: info@netinsurance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP - Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Reclami - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Net Insurance S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Termini prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.

DEFINIZIONI

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

3

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione emesso in conformità alla "Proposta di Assicurazione" (Mod. 01.112).

Contraente

FINECOBANK S.p.A., quale soggetto che stipula l'assicurazione.

Società

La Compagnia di Assicurazioni Net Insurance S.p.A..

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

Scoperto

Percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

Limite massimo di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Mutuatario

Il soggetto che ha stipulato il mutuo con il Contraente per l'acquisto o la ristrutturazione di immobile ad uso abitazione, studio o ufficio.

DEFINIZIONI

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

Mutuo

Il contratto di finanziamento, di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U.B., stipulato, a mezzo atto pubblico, tra il Contraente ed il Mutuatario per l'acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitazione, studio o ufficio.

Ipoteca

Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso al Contraente dal Mutuatario o da Terzo datore di ipoteca, a garanzia del credito del Contraente medesimo.

Terzo datore di ipoteca

Il soggetto, diverso dal Mutuatario, proprietario dell'immobile sul quale è iscritta ipoteca a garanzia del credito del Contraente. In presenza di "Terzo datore di ipoteca", devono intendersi a questi riferiti i diritti e gli obblighi, più avanti illustrati, in capo al Mutuatario.

T.U.B.

Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. Del 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

ALLE SEGUENTI DENOMINAZIONI, LE PARTI ATTRIBUISCONO CONVENZIONALMENTE IL SIGNIFICATO QUI PRECISATO

5

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato / Immobile

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendostrutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Mutuatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Caratteristiche degli immobili da assicurare

La copertura assicurativa è prestata in relazione ad immobili:

- ad uso abitazione, studio professionale o ufficio privato;
- siti in Italia, Stato del Vaticano, Repubblica di S. Marino;
- aventi:
 - strutture portanti verticali, manto di copertura del tetto, pareti esterne: in materiali prevalentemente incombustibili;
 - solai e strutture portanti del tetto: comunque costruite.

Art. 3 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano stati stipulati più contratti di assicurazione presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, fatto salvo il diritto di regresso verso gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4 - Somma assicurata

La somma assicurata è pari all'importo del mutuo erogato dal Contraente.

Art. 5 - Durata del contratto di assicurazione

- **Decorrenza della garanzia**
- **Pagamento del premio**
- **Estinzione anticipata del mutuo**

La durata del contratto di assicurazione è pari a quella di ammortamento del mutuo.

L'assicurazione cessa alla scadenza, senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre dal giorno di erogazione del mutuo e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza dell'ammortamento del mutuo.

Il premio viene regolato dal Contraente in un'unica soluzione per tutta la durata del mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo:

- la garanzia resta in vigore fino alla scadenza originaria e pertanto non si procede a rimborso di rateo di premio;
- tutti i diritti e gli obblighi del Contraente si intendono di diritto trasferiti al Mutuatario;

- si intende non più operante il successivo **Art. 16**.

Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta di satelliti artificiali;
- urto da parte di veicoli stradali non appartenenti al Mutuatario;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- i danni causati al fabbricato assicurato da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti a 20 metri da esso;
- i danni arrecati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dal Contraente, dal Mutuatario e/o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso determinato dagli eventi assicurati con il presente contratto di assicurazione;
- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro.

Art. 7 - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o il Mutuatario provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o il Mutuatario provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni ed alluvioni;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, del Mutuatario e dei relativi Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale

od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;

- f) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato", così come inteso nelle "Denominazioni Convenzionali".

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare il fabbricato assicurato ed il Mutuatario ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Mutuatario deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso al Contraente oppure alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o telegramma, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L' avviso di sinistro dovrà recare descrizione delle modalità dell' evento e del danno presunto e contenere altresì informazioni circa l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti l'immobile danneggiato;
- c) dare avviso del sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei casi di reati perseguibili per legge;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai relativi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Mutuatario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno indennizzabile.

L'ammontare del danno indennizzabile è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le Parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se il Mutuatario o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente **Art. 9**;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinano il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **Art. 13**;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi del precedente **Art. 11**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti **c)** e **d)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 - Determinazione del danno indennizzabile.

Si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 14 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, salvo quanto eventualmente anticipato ai sensi della Condizione Particolare di Assicurazione "E", entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 16 - Assicurazione di cose di proprietà di terzi

Ogni contratto di assicurazione si intenderà stipulato dal Contraente in nome proprio, nell'interesse proprio e del Mutuatario. In caso di sinistro però il Mutuatario, o i suoi aventi causa, non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dal contratto di assicurazione stesso non possono che essere esercitate dal Contraente e dalla Società.

Gli indennizzi previsti dal contratto di assicurazione saranno liquidati in contraddittorio e pagati al Contraente il quale peraltro potrà richiedere che gli indennizzi stessi siano pagati, parzialmente o integralmente, al Mutuatario, o ai suoi aventi causa. Le quietanze che il Contraente rilascerà per gli indennizzi corrisposti saranno completamente liberatorie per la Società nei confronti del Mutuatario o dei suoi aventi diritto.

Art. 17 - Precisazioni varie.

- a) La garanzia si intende valida anche quando nel fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. E' tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nel fabbricato assicurato. Tali scorte sono escluse dall'assicurazione.
- b) Il riscaldamento dei locali di cui al fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- c) Quando l'assicurazione si riferisce ad una porzione di fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
- d) D'accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione si intende operante anche se può verificarsi che taluni impianti termici ed elettrici non siano ancora stati trasformati ai sensi delle leggi n° 615/66 del 13 luglio 1966 e n° 46/90 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni e, che, la conduzione di impianti sia termici che elettrici venga affidata a persone non munite della prescritta abilitazione.

Analogamente rimane ferma l'operatività della garanzia assicurativa nei casi di utilizzo o installazione a nuovo o trasformazione di impianti in genere per i quali non sia ancora completato l'iter burocratico delle varie autorizzazioni richieste dall'Autorità competente.

Art. 18 - Clausola speciale.

In caso di sinistro la Società rinuncia in ogni caso a valersi, unicamente nei confronti del Contraente e fino a concorrenza dell'intero suo credito, dei diritti che, a termini delle vigenti norme legislative e delle presenti Condizioni di Assicurazione, possono spettarle verso il Mutuatario, o suoi aventi causa, per tutti i casi di nullità, di decadenza o di risoluzione contemplati dall'assicurazione.

In conseguenza di detta rinuncia, la presente assicurazione dovrà avere la sua piena efficacia nei confronti del Contraente come se nulla si potesse imputare al Mutuatario, o ai suoi aventi causa, che, secondo la legge o le presenti Condizioni di Assicurazione, fossero responsabili del danno causato anche per dolo o colpa grave.

In particolare a titolo indicativo, non sono operanti, sempre nei soli confronti del Contraente, le inosservanze o omissioni, da parte del Mutuatario, o dei suoi aventi causa, dei seguenti obblighi fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

- dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (**Art. 1**);
- omesso o ritardato avviso di sinistro (**Art. 9**);
- inadempimento dell'obbligo di salvataggio (**Art. 9**);
- esagerazione dolosa del danno (**Art. 10**).

Nei casi sopra indicati, la Società avrà comunque diritto di rivalsa nei confronti del Mutuatario o dei suoi aventi causa nella misura in cui avrebbe diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Art. 19 - Accollo del mutuo

La Società prende atto che i mutui possono essere trasferiti mediante l'istituto dell'accollo di cui all'art. 1273 del Codice Civile.

In tale caso:

- la garanzia resta in vigore fino alla scadenza originaria e pertanto non si procede a rimborso di rateo di premio;
- tutti i diritti e gli obblighi del Mutuatario originario vengono trasferiti di diritto al nuovo Mutuatario.

Art. 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 22 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax o via telegramma.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

A - EVENTI ATMOSFERICI :

A parziale deroga degli **Artt. 6 e 7** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche da allagamento, derivanti da: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e costituiti da:
 - alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni;
 - gelo, ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe, slavine;
 - cedimento, franamento o smottamento di terreno;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura delle stesse;
 - umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
 - umidità, rottura, colaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento, compresi i casi di rottura di tali tubazioni derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura;
 - di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra e subiti da:
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
 - ciminiere e camini;
 - serramenti e vetrate.

La Società non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato", così come inteso nelle "Denominazioni Convenzionali";
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00, fermo comunque quanto previsto all'**Art. 4** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B - EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga degli **Artt. 6 e 7** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico o di scarico di corrente elettrica a macchine ed impianti elettrici o termici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) da imbrattamento di pareti e serramenti.

La Società non risarcisce i danni:

- subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato", così come inteso nelle "Denominazioni Convenzionali";
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato; con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni

consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedente punto e) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00, fermo comunque quanto previsto all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C - DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'Art. 7, comma d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni arrecati al fabbricato assicurato derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- colpa grave del Contraente e/o del Mutuatario;
- dolo del Mutuatario. In tale caso l'indennizzo sarà limitato al residuo credito vantato in linea capitale dal Contraente nei confronti del Mutuatario medesimo.

D - BUONA FEDE

Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite la dichiarazione del Contraente e/o del Mutuatario.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione, da parte del Mutuatario, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente e/o il Mutuatario non abbiano agito con dolo.

E - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 52.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 258.230,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata "Società") è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti informazioni:

1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti di assicurazione e di gestione/liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la Società è autorizzata ai sensi di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
- b) strettamente necessario per la Società per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4 - RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:

- nei casi di cui al punto **3**, lettere **a)** e **b)**, l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto **3**, lettera **c)**, la preclusione, nei confronti dell'interessato, di accedere all'informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dalla Società.

5 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** e per essere

soggetti a trattamenti aventi le stesse finalità od obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, sub-agenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche, SIM, etc.); legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione e di recapito; enti associativi e/o di controllo (ad es.: ANIA e ISVAP) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria.

- b)** Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto **I**, lettera **b)**, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di informazione e promozione commerciale.

6 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. ed extra U.E.

8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:

- ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è:

Net Insurance S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma

L'elenco delle persone fisiche e giuridiche nominate responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede legale della Società.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ACCONSENTO:

- a) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società;
- b) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **a)**, della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** della medesima informativa od obbligatori per legge;
- c) al trasferimento dei dati personali all'estero come indicato al punto **7** della predetta informativa;
- d) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- e) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **b)**, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- f) al trasferimento degli stessi dati personali all'estero come indicato al punto **7** della predetta informativa.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.



Net Insurance s.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

C.P. 6252 - 00195 Roma Prati

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301, n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292
e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164

Iscriz. Trib. Roma n. 8564/2000 - Partita IVA n. 06130881003

Mod. 01/113

Ed. 06.2007

Studio Grafico BB - Roma

per informazioni
contatta Net Insurance S.p.A. al :



Lunedì - Giovedì ore 9.00 - 17.00
Venerdì ore 9.00 - 13.00



Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

C.P. 6252 - 00195 Roma Prati

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301, n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292

e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164

Iscriz. Trib. Roma n. 8564/2000 - Partita IVA n. 06130881003

Mod. 01/113

Ed. 06.2007

Studio Grafico BB - Roma